

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/252 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l'acciuga a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ⁽²⁾ per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
- (2) I contingenti di pesca per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽³⁾ per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Il Portogallo ha superato il proprio contingente di pesca per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
- (6) È pertanto opportuno effettuare una detrazione dal contingente di pesca assegnato al Portogallo per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, se del caso, per gli anni successivi, per lo stock oggetto di superamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, fissato dal regolamento (UE) 2020/123, è ridotto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

